



*Il Componente
la Giunta Regionale*

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale,
Caccia e Pesca, Economia del mare, Cicloturismo,
Demanio Marittimo e Contratti di Fiume
Segreteria Componente La Giunta
Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA

Prot. N *106* / Segr.

Pescara, *07-00-2014*

Ai Sigg.ri. Sindaci della Regione Abruzzo

LORO SEDI

Oggetto: Nuova normativa per la raccolta e la bruciatura dei residui vegetali .

Caro Sindaco,

come saprai, dal 21.08.2014, con la conversione in legge del D.L. 24.06.2014 n.91 ad opera della L.11.08.2014 n. 116, è stata normata la raccolta e successiva bruciatura dei residui vegetali, che tanti problemi aveva creato alle aziende agricole e forestali (si pensi fra tutti alla eliminazione delle potature degli olivi).

Le nuove disposizioni infatti, abrogano finalmente quanto fino ad oggi previsto in base all'art. 256-bis del D.L. 152/2006 (codice dell'ambiente) che considerava illecita la combustione dei residui vegetali determinando l'applicazione di sanzioni e introducono, all'art. 182 del predetto decreto, dopo il comma 6, il seguente comma 6-bis:

“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (misura di volume per il legname, pari a 3 metri cubi vuoto per pieno), dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma1, lettera f) (paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa), effettuate nei luoghi di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

In Abruzzo attualmente il periodo di divieto assoluto è dal 1° Giugno al 30 Settembre di ogni anno.

I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali di polveri sottili (PM10)”.

La norma non prevede quindi che i Comuni e le amministrazioni pubbliche debbano rilasciare una specifica autorizzazione, ma essendo in capo e detti Enti la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione è



*Al Componente
la Giunta Regionale*

buona regola che i cittadini, prima di avviare le operazioni di combustione, si assicurino che tale disposizione limitativa non ci sia stata o meglio comunichino al Comune l'avvio di tali operazioni.

Sarebbe pertanto opportuno che le Amministrazioni Comunali, oltre ad adottare eventuali specifiche diverse limitazioni, vigilino sulla emissione di ordinanze da parte degli enti sovra-ordinati, dandone, se del caso, immediata comunicazione alla cittadinanza.

L'indicazione tre metri steri per ettaro infine, nella volontà del legislatore, è sicuramente da intendersi riferibile alla volontà di impedire la creazione di raggruppamenti di materiale troppo voluminosi e di potenziale difficile controllo, preferendo che si gestiscano le abbruciature realizzando più ammassi di piccole dimensioni.

In allegato alla presente nota Ti allego la bozza di una ordinanza tipo che potresti utilizzare a questo scopo.

Saluto cordialmente

IL COMPONENTE LA GIUNTA
Dino Pepe